

Prot. n. 11297

ORDINANZA n° 70/2012

**DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE SUPERFICIALI  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

Visto il DPR 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione, così come modificato dalla legge 29/12/2000 n. 422 e viste le indicazioni del D.L. 31/3/03 n. 51 convertito nella Legge n. 121 del 30/5/03;

Visto il D.Lgs. 116/2008 finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 83 "acque di balneazione" del D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la nota della Provincia di Bologna PG. n. 101524 del 22/06/2012, pervenuta agli atti comunali P.G. n. 9684 del 25/06/2012, con cui è stato comunicato che in nessun corso d'acqua del territorio provinciale le acque sono idonee alla balneazione e che invita i Sindaci ad emanare provvedimenti per tutelare la salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00 ss.mm.ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR n. 470/1982 ss.mm.ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e 15 del D.Lgs n. 116/2008 ss.mm.ii.;

**ORDINA**

**II DIVIETO DI BALNEAZIONE a tempo indeterminato, per i motivi citati in premessa, lungo tutti i corsi e specchi d'acqua superficiali ricadenti nel territorio comunale, con particolare riferimento ai torrenti Samoggia Lavino e Landa, fino alla riammissione alla balneazione da parte degli organi competenti.**

**DISPONE**

L'affissione della presente Ordinanza a norma di Legge all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune, nonché all'Albo Pretorio cartaceo presso la sede comunale.

V i v e r e i n E u r o p

a

Piazza della Pace, 2  
40050 Calderino di Monte San Pietro  
Bologna

Tel. 051/6764411 - Fax 051/6764455  
Cod. Fisc. 80013730371  
P.I.V.A. 00702141201

La trasmissione di copia del presente provvedimento: al Comando di Polizia Municipale di Monte San Pietro, alla stazione dei Carabinieri di Zola Predosa, al Corpo Forestale Dello Stato Comando Stazione di Savigno, al l'AUSL Territoriale di Casalecchio di Reno, all'Arpa Distretto Montagna di Castel Di Casio, all'ufficio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, al Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna.

## AVVERTE

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge comminando le sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali. Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/00 come integrato dalla L. 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50 ai sensi della L. 689/81 e ss.mm.ii..

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

La documentazione inerente il presente procedimento è disponibile presso il V Settore – Gestione del Territorio, responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore.

Dalla Residenza Municipale, li 26 luglio 2012



IL VICESINDACO  
(Pierluigi Costa)